

Di queste conclusioni nella prima valutazione del quadro probatorio si terrà conto ai fini della verifica degli elementi a carico degli odierni imputati Bò, Mattei e Ribaudò. Mette infine appena conto di ricordare che Genchi ha parlato di Mario Bò come persona di fiducia di La Barbera e di Fabrizio Mattei, come di persona che aveva conosciuto quando lavorava alla Squadra mobile.

Di Mattei ha poi riferito che era molto stimato da La Barbera come poliziotto capace e di ottima cultura, particolarmente versato più per l'attività documentale e di redazione di atti che come operante di strada. Di queste qualità ebbe diretta esperienza quando la sua ex moglie fu seguita da Mattei per una denuncia.

14.4. Il "rinvenimento" della relazione di servizio sul sopralluogo del 27/06/1994

La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha inoltre approfondito un'acquisizione nuova, intervenuta nelle more dell'avvio del giudizio di secondo grado.

Come si è già ricordato nella ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento nella sentenza di primo grado, appena due giorni dopo l'inizio della collaborazione di Vincenzo Scarantino con l'interrogatorio del 24/06/1994, nel quale per la prima volta aveva ammesso le sue responsabilità, Arnaldo La Barbera inviò alla Procura della Repubblica di Caltanissetta a nome del gruppo "Falcone Borsellino" la richiesta di autorizzare l'affidamento dello stesso detenuto, all'epoca ancora ristretto al carcere di Pianosa, al suo Ufficio *"per il tempo strettamente necessario"* ad una non meglio ulteriormente specificata *"partecipazione ad attività di polizia in corso da parte di questa struttura"*.

La richiesta era stata trasmessa al GIP precedente con il parere favorevole sottoscritto da tre magistrati dell'ufficio di Procura e il GIP il 27/06/1994 autorizzò quanto richiesto, prescrivendo l'adozione di "massime misure di sicurezza".

Lo stesso giorno Scarantino fu condotto a Palermo e dalla caserma di Boccadifalco fu accompagnato a svolgere dei sopralluoghi, circostanza questa riferita da Scarantino in



occasione delle sue ritrattazioni ma parimenti emergente dalle dichiarazioni degli investigatori del gruppo "Falcone-Borsellino".

Il primo avvenne in via Messina Marine per individuare la carrozzeria di Orofino, che egli in realtà non aveva mai visto, tant'è vero che nel suo primo interrogatorio descrisse la via Carmelo Allegra, l'angusta traversina laterale per l'appunto di via Messina Marine dove la carrozzeria era situata, in maniera del tutto confusa non mancando di definirla "lunga e più aperta"; e tant'è vero che poi ebbe a dire anche di avere aperto la saracinesca con modalità esattamente opposte a quelle con le quali era effettivamente possibile aprirle.

Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza del processo c.d. "Borsellino quater", sulla quale poggia anche la sentenza di primo grado, fu l'occasione per mostrargli quel luogo, che peraltro non seppe nemmeno riconoscere, e consentirgli così di riferirne con la cognizione di causa che non avrebbe potuto altrimenti avere. Ed è stato ritenuto sintomatico che mentre La Barbera aveva parlato, nei giudizi in cui era stato escusso come testimone, di un'attività a loro delegata dai p.m. (nel processo "Borsellino bis", parlò genericamente di un' "*ampia delega*"), in realtà dalla documentazione risulta evidente che quella fu una sua iniziativa (posta in esecuzione con la collaborazione del personale del suo gruppo investigativo), solamente autorizzata dal GIP ai fini della gestione della restrizione cautelare dello Scarantino e sulla quale egli non ebbe mai a riferire formalmente all'autorità asseritamente delegante.

In proposito deve ricordarsi che si considerava acquisito un dato alla luce di tutte le ricostruzioni fino al presente giudizio di appello formulate sia nella sentenza del "Borsellino quater" sia nel procedimento a carico dei magistrati del pubblico ministero dell'epoca Anna Palma e Carmelo Petralia sia infine a seguito dell'istruttoria di primo grado di questo procedimento: non erano stati compilati nè verbali di sopralluogo né alcuna relazione di servizio riguardo quella attività che avrebbe dovuto essere di carattere probatorio e con finalità di riscontro alla dichiarazioni di Scarantino e che

invece era stata di carattere depistatorio e con finalità di indottrinamento del falso collaboratore.

Il dott. Petralia, che insieme alla dott.ssa Boccassini aveva svolto il primo interrogatorio di Scarantino il 24/06/1994 e che poi insieme a lei lo interrogò nuovamente il 29/06/1994 durante il suo soggiorno siciliano, ha riferito di non avere mai visto alcuno di questi atti e di non ricordare se fossero mai stati formalmente trasmessi al fascicolo, ma di escludere comunque che fossero passati dalle sue mani.

La dott.ssa Boccassini ha riferito di sapere dell'autorizzazione al gruppo "Falcone-Borsellino" a prendere in carico Scarantino per condurlo in Sicilia ma di non avere avuto notizia delle "passeggiate", mostrando in ogni caso di non sapere nemmeno di eventuali relazioni di servizio circa attività precedenti all'interrogatorio che si svolse con Scarantino a Caltanissetta in quei giorni.

Il dott. Saieva ha riferito di avere appreso più compiutamente di questi sopralluoghi diverso tempo dopo, quando si occupò nel ruolo di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta del giudizio di appello del c.d. "Borsellino uno", affermando in particolare: *"sempre con riferimento però al mio ricordo successivo posso dire che di questo sopralluogo di cui Scarantino poi ebbe a riferire, e il cui esito era stato negativo, non c'erano verbali né positivi né negativi"* (ud. 09/12/2019).

La dott.ssa Palma ha riferito di non avere mai trovato negli atti verbali che attestassero questa attività e di non sapere se esistessero.

I giudici di primo grado hanno ricostruito attraverso i fogli di ratifica dello straordinario eseguito dal personale del gruppo "Falcone-Borsellino" nei giorni tra il 27 giugno e il 3 luglio 1994 l'elenco degli investigatori che avrebbero potuto svolgere l'attività di sopralluogo con Scarantino (Maurizio Zerilli, Gerardo Notargiacomo, Riccardo Tornambè, Domenico Militello, Antonio Nisticò, Angelo Tedesco, Salvatore Nobile, Giacomo Guttadauro e Giuseppe Cirrincione).

Le dichiarazioni di costoro sono state ritenute omissive e inattendibili; alcuni hanno riferito di avere partecipato ma sono stati imprecisi, vaghi o poco coerenti nella



ricostruzione dei loro ricordi, altri hanno affermato di non ricordare di avere partecipato ai sopralluoghi, altri ancora hanno invece negato di avervi preso parte (cfr. pagg. 816 e seguenti della sentenza di primo grado).

I sopralluoghi erano stati almeno due: uno nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1994 al quale aveva partecipato anche La Barbera con Zerilli, Guttadauro (autista di La Barbera), Nisticò e Militello, e l'altro nelle ore mattutine del 29/06/1994 svoltosi a bordo di un furgone; in questo secondo, secondo i giudici di primo grado, vi fu sicuramente la tappa alla carrozzeria di Orofino con Zerilli, Tedesco e Guttadauro, anche se alla luce di alcune dichiarazioni anche nel primo vi sarebbe stato un passaggio da lì.

Nessuno di questi testi (a carico di alcuni dei quali sono stati anche rilevati elementi del reato di cui all'art. 372 c.p.) ha saputo precisare come fosse stata documentata quell'attività e Guttadauro è giunto a sostenere che ciò non avvenne perché quelli non dovevano considerarsi veri e propri sopralluoghi ma "passeggiate".

E Zerilli, che ha sostenuto che Scarantino aveva riconosciuto tutti i luoghi (*"ne sono assolutamente certo"*), ha affermato, pur senza ricordare nessuno dei particolari più significativi di quanto accadde durante quelle attività), si è espresso in maniera assai scivolosa sulle ragioni per le quali non erano state rinvenute relazioni di servizio: *"Ora non ricordo perché non l'abbiamo fatto. Probabilmente... Non lo so. Non ho una spiegazione perché non ho fatto la relazione all'epoca. Ho riferito, però non ricordo perché non abbiamo fatto la relazione"*.

I giudici di primo grado hanno stigmatizzato con severità il comportamento di Zerilli, poiché, *"all'epoca viceispettore (e più alto in grado dopo La Barbera, Bò e Purpura), era il responsabile del "Gruppo B" - e proprio in tale qualità aveva partecipato a quell'atto istruttorio particolarmente delicato e rilevante - e, dunque, colui che più facilmente poteva essere investito di un simile compito da parte del dott. Arnaldo La Barbera, all'epoca dirigente superiore della Polizia di Stato"* (cfr. p. 843 della sentenza di primo grado).

E al contempo ritennero priva di qualsivoglia verosimiglianza l'affermazione di Bò, secondo la quale i verbali di sopralluogo esistevano ma si erano smarriti.

Dettero infatti atto che quella documentazione era stata cercata invano sia dal dott. Saieva durante il giudizio di appello del processo "Borsellino 1", sia in occasione delle indagini svolte per il procedimento c.d. "Borsellino quater" e di quelle, connesse, svolte per questo procedimento (sulle particolarmente alacri e mirate ricerche svolte avevano riferito i testi di p.g. Castagna e Gangi).

Per tutte queste ragioni i giudici di primo grado conclusero che i verbali di sopralluogo non erano mai stati redatti.

Anche il P.M. appellante aveva condiviso questa conclusione, che sembrava univocamente confermata da molteplici elementi, ma soprattutto dal fatto che nell'arco dei decenni nei quali erano state cercate, gli sforzi investigativi non avevano avuto esito. E su questo assunto, la mancata compilazione di verbali e relazioni di servizio, si basano molte delle argomentazioni proposte anche dalle parti civili.

Ma all'avvio del presente giudizio di appello il P.M. ha dato conto di aver ricevuto una comunicazione dalla Questura di Palermo con la quale si trasmetteva copia degli atti che erano stati ricercati e che fortunatamente erano emersi tra la documentazione conservata nell'archivio degli uffici della Polizia di Stato di quella città.

Le modalità del rinvenimento, che potrebbero apparire una conferma di quanto era stato prospettato come ipotesi dalla difesa di Bò (lo smarrimento accidentale), in realtà disegnano uno scenario che non è affatto tranquillizzante e che anzi delinea ulteriori profili di opacità nel comportamento degli investigatori in quella fase delle indagini; opacità non certo diradata ma semmai ispessita dal trascorrere del tempo.

Per ricostruire la vicenda la Corte ha acquisito la relazione di servizio a firma del dirigente della terza sezione investigativa della Squadra mobile di Palermo, Giovanni Franco, in data 10/10/2023, quella, ad essa allegata, a firma dell'Assistente Capo Nicola Aiuto in data 07/10/2023 e gli ulteriori atti da quest'ultimo rinvenuti casualmente; ha ritenuto altresì di disporre l'esame dibattimentale dello stesso dirigente dott. Franco, dell'Assistente Capo Aiuto e dell'Assistente Nicola Vaiana, che si trovava



insieme al collega Aiuto nel corso delle attività che hanno portato al rinvenimento di documentazione risalente al luglio 1994.

Dalle loro dichiarazioni è emerso che era stata disposta, ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'esecuzione di opere di ristrutturazione dei locali in cui era allocato l'archivio della Terza Sezione Investigativa della Squadra Mobile di Palermo (la Sezione omicidi), in particolare al primo piano della sede della Squadra Mobile in Piazza della Vittoria.

Poiché il locale doveva essere sgomberato, la ditta incaricata dei lavori aveva spostato in un altro archivio, ubicato al piano interrato della stessa struttura, all'incirca un anno e mezzo o due anni prima rispetto all'ottobre 2023.

E' emerso dall'esame dell'Assistente Capo Aiuto che tutta la documentazione dell'archivio era ripartita in faldoni e raccoglitori, ma non è stato possibile ricostruire con quali modalità era stata organizzata ed archiviata; egli ha solo ricordato che erano originariamente collocati l'uno accanto all'altro all'interno di numerosi scaffali e che *"c'era uno schedario dove con delle schedine si andava a trovare poi il raccoglitore"*. E' risultato chiaro, però, che quando la ditta procedette allo spostamento di essi fu vigilata da personale della Polizia ma non ebbe alcuna specifica indicazione circa le modalità con le quali riporre nell'interrato i numerosi faldoni sgomberati dal primo piano.

Da quanto ha riferito il teste Aiuto, la Corte ha ricavato elementi per ritenere che si procedette in maniera affrettata e disordinata sotto la pressione dell'urgenza di consentire lo svolgimento dei lavori. Deve perciò ritenersi che questa operazione non fu anticipatamente programmata né pianificata.

Solo dopo che era stata effettuata questa operazione e i fascicoli erano stati accatastati lì (*"un po' per terra, un po' su alcune scrivanie, quindi in maniera abbastanza disordinata"*, come ha riferito il teste Aiuto), a partire dal 5 ottobre il dirigente della Terza Sezione, dott. Franco, aveva dato incarico al personale di procedere al suo inventario per darvi un'adeguata sistemazione; la catalogazione, quindi, fu avviata



dopo che tutto quel compendioso materiale era stato accatastato alla rinfusa e non tutto nello stesso luogo.

L'archivio della Terza Sezione comprendeva circa mille faldoni, di cui circa 900 erano stati spostati al piano seminterrato della Squadra Mobile e al Commissariato San Lorenzo, mentre circa 100 erano rimasti al primo piano.

In particolare, secondo la linea gerarchica, l'incarico di organizzare la catalogazione venne assunto dal Coordinatore della Terza Sezione, ruolo svolto dal sostituto commissario Maurizio Zerilli, il componente del gruppo "Falcone-Borsellino" per il quale i giudici di primo grado hanno ipotizzato il reato di falsa testimonianza trasmettendo gli atti al P.M..

Quest'ultimo, a sua volta, aveva delegato le operazioni di esame e sistemazione della documentazione, d'intesa con il suo superiore il dott. Franco, all'Assistente Capo Aiuto e all'Assistente Vaiana.

Va fin d'ora ricordato che la Corte non ha potuto ricostruire come sia potuto accadere che il delicato archivio della Terza Sezione Investigativa possa essere stato così disordinatamente accatastato, tanto da rendere sempre più difficoltose le ricerche della documentazione di volta in volta necessaria agli investigatori.

Anche il dirigente Franco, che avvertì la necessità di riportare alle condizioni più adeguate ad una sistematica di archivio quella documentazione, nella di più ha potuto riferire, visto che egli era giunto alla Squadra mobile di Palermo a seguito di trasferimento da Imperia soltanto il 04/09/2023 e visto che, peraltro, era stato assegnato alla Terza Sezione con decorrenza dal 02/10/2023.

La Corte non ha potuto acquisire altro dato se non quella della sua solerzia nel farsi carico immediatamente, pochi giorni dopo l'assunzione dell'incarico, di riorganizzare l'archivio della Sezione di cui aveva assunto il comando.

Peraltro nella ricostruzione della sequenza dei suoi predecessori è emerso che si erano avvicendati almeno quattro funzionari nel periodo precedente (quello in cui iniziarono e si svolsero i lavori), ciascuno dei quali rimasti un arco temporale per ciascuno pari a pochi mesi o in ogni caso inferiore ad un anno.



I testi hanno descritto la metodica con la quale avevano iniziato a lavorare; prendevano uno ad uno i fascicoli, che erano ammonticchiati uno sopra l'altro, esaminavano il titolo di ogni fascicolo e selezionavano quelli importanti rispetto a quelli che ritenevano meno importanti, in modo da individuare nei primi quelli che sarebbero rimasti nell'archivio della Squadra mobile destinando invece i secondi allo spostamento in altri locali della Questura.

Dei fascicoli che ritenevano più importanti procedevano ad esaminare i contenuti.

Iniziate le attività il 05/10/2023, il giorno dopo fu da loro scoperto un faldone di documenti marcato "Fabius", denominato "Materiale Gruppo Falcone Borsellino"; lo aprirono e vi trovarono all'interno diverse carpette.

Tra le prime ne notarono una autografata da Maurizio Zerilli con la dicitura "Questura di Palermo" e "relazione Maurizio Zerilli e interrogatorio".

All'interno vi erano tre copie di un'annotazione di indagine datata 01/07/1994, redatta dal sostituto Commissario Maurizio Zerilli, all'epoca ispettore della Polizia di Stato, e tre verbali di interrogatorio così contraddistinti: N. 990/A/1992 datato 24/06/1994, N. 2430/A/93 datato 29/06/1994 e con lettera di trasmissione alla Direzione centrale Polizia criminale di Palermo in data 30/06/1994 a firma del sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Ilda Boccassini; nonché infine il verbale di interrogatorio N. 2430/A/1993 datato 15/07/95.

Il loro Coordinatore, che era per l'appunto Maurizio Zerilli e che era colui con il quale si consultavano su quale catalogazione dare a ciascuno dei fascicoli esaminati, venne subito informato del rinvenimento e richiese ad Aiuto di redigere una relazione da trasmettere al superiore gerarchico e alla Procura di Caltanissetta.

Zerilli poi si fece una copia di quegli atti.

Si trattava di un faldone, che quindi doveva ritenersi provenire dall'archivio della Sezione omicidi, ma che era stato evidentemente separato da tutti gli altri relativi alla stessa indagine.

Come hanno spiegato i testi, l'archivio delle stragi di Capaci e via D'Amelio era stato gestito separatamente dalla Sesta Sezione (Catturandi) e dallo SCO (Servizio Centrale

Operativo), e si trovava in locali distinti all'interno della stessa struttura o in altri commissariati. Non era mai stato digitalizzato e l'accesso ai fascicoli era presumibilmente regolato da archivisti incaricati, ma i testi non hanno saputo fornire – nemmeno in questo caso – una descrizione dettagliata del sistema di controllo degli accessi.

Il teste Vaiana fu colui che materialmente prese da terra il raccoglitore “Fabius” che conteneva la documentazione cercata per decenni e mai trovata.

PRESIDENTE - ... questa carpetta (...) Ci racconti questo momento, dove l'avete trovato, come...

TESTE VAIANA – Io mi ricordo precisamente che era a terra...

PRESIDENTE – L'ha trovato lei o l'ha trovato il suo collega?

TESTE VAIANA – L'abbiamo trovato insieme, però io mi ricordo che l'ho preso e l'ho porto al collega, l'ho dato al collega.

PRESIDENTE - Ci spieghi dov'era, come l'ha trovato.

TESTE VAIANA – Allora, lo sta... entrando in archivio, in fondo, proprio in fondo, dove c'è il bagno a sinistra, ci sono messi questi faldoni, e lui era... il fascicolo era messo a terra, proprio a terra, perché precedentemente era... diciamo che era la ba... era alla fine di tutti... di queste... questa pila di fascicoli.

PRESIDENTE - Voi avevate tolto tutti quelli che c'erano sopra...

TESTE VAIANA – Noi in pratica andavamo... Cosa facevamo? Andavamo catalogando, cercando di dare un criterio, perché... in modo tale che se successivamente dovevamo trovare qualcosa, per... per una cosa nostra di... di Sezione era magari più facile...

PRESIDENTE – Sì.

TESTE VAIANA - ... e li prendevamo e li andavamo spostando, li mettevamo a destra, li mettevamo a sinistra, li mettevamo sulle scrivanie. E poi abbiamo trovato... ho trovato questo... abbiamo trovato insieme questo faldone e io l'ho... l'ho dato al collega, ma come ho dato molti altri faldoni, perché io no... essendo là da due anni e

mezzo non sapevo completamente la provenienza di tutti i fasc... la maggior parte dei fascicoli.

PRESIDENTE - Quindi lei non aveva visto cosa c'era scritto fuori, cosa...?

TESTE VAIANA - Io cosa c'era scritto fuori sì, c'era scritto: "Materiale gruppo Borsellino".

PRESIDENTE - L'avete aperto insieme questo...?

TESTE VAIANA - L'ha aperto il collega. Sì, ci mettemmo in una scrivania che c'era proprio lì e il collega si è messo... ha aperto... ha aperto come apriva gli altri fascicoli.

PRESIDENTE - Quindi questo faldone si trovava a terra ed era...

TESTE VAIANA - Era a terra in quel momento perché gli si sono stati tolti gli altri fascicoli di sopra.

PRESIDENTE - Ma sempre a terra sarà... se erano poggiati come...

TESTE VAIANA - No, era... c'era una pila di sopra, cioè ci saranno stati almeno sette - otto fascicoli di sopra.

PRESIDENTE - Di sopra.

TESTE VAIANA - Sì.

PRESIDENTE - Che via via sono stati da voi tolti...

TESTE VAIANA - Cer...

PRESIDENTE - ... man mano che li individuavate e li catalogavate. Lei ha detto che in quella stanza c'era una parte di archivio che c'era già o ho capito male?

TESTE VAIANA - Allora, l'archivio de...

PRESIDENTE - E questa parte di archi...?

TESTE VAIANA - Quell'altra stanza dove noi abbiamo trovato il fascicolo era la stanza... è l'archivio tuttora della Squadra Mobile di Palermo.

PRESIDENTE - Ma prima cosa c'era? Prima che ci mettessero questi faldoni che...?

TESTE VAIANA - No, sempre... da quando sono lì sempre archivio della Squadra Mobile di Palermo.

PRESIDENTE - E quindi questi faldoni che sono stati poggiati spostandoli da un'altra stanza...?

TESTE VAIANA - Erano faldoni che erano nell'archivio della III Sezione, della Omicidi, che sono stati portati al pianoterra per una questione di... non... di metterli da qualche parte.

PRESIDENTE - Perfetto. Quelli che erano a terra erano quelli che sono stati portati dall'archivio della III Sezione o c'erano anche altri...?

TESTE VAIANA - No, no, tutti quelli che si trovavano in fondo, quindi quelli che erano a terra, quelli dentro gli armadi, quelli che erano sopra l'armadio, erano tutti faldoni che erano al piano di sopra, al primo piano.

Il sorprendente rinvenimento può quindi far ritenere – prima ancora di prendere in esame i contenuti del raccoglitore “Fabius” con i materiali del Gruppo “Falcone-Borsellino” – che certamente quella documentazione relativa ai sopralluoghi di Scarantino tra il 27 e il 29/06/1994 non fu collocata tra il materiale che riguardava la strage di Via D’Amelio ma fu fatta transitare in un archivio diverso, quello in cui si sarebbe potuta mescolare e confondere con le centinaia di altre carpette della Sezione omicidi.

Il teste Aiuto ha fatto riferimento all’esistenza di uno schedario dell’archivio della Terza Sezione, che veniva utilizzato prima dello smantellamento che precedette i lavori di ristrutturazione, ma nessuno dei testi ha saputo farvi più specifico riferimento; e se il dott. Franco dispose procedersi ad una nuova catalogazione vi è motivo di ritenere che, se effettivamente ancora disponibile, non fosse più utile dopo la confusa trasmigrazione dei 1000 fascicoli.

Il teste Aiuto non ha escluso che attraverso quello schedario potesse ricavarsi qualche notizia sulla precedente collocazione del raccoglitore “Fabius” con il materiale del gruppo “Falcone-Borsellino”, ma nessun elemento è stato fornito per verificare se ciò fosse possibile.

Tuttavia la sua collocazione, del tutto eccentrica rispetto alla sua naturale destinazione (quella del luogo separato e specificamente dedicato in cui erano stati riposti tutti gli atti investigativi relativi alle stragi del 1992), rende del tutto inverosimile che lo schedario della Terza Sezione lo avesse censito; se ciò fosse accaduto si dovrebbe

ritenere essersi verificata un'operazione ancora più anomala, perché in base anche alle minime logiche di archivistica, ove censito, avrebbe dovuto essere trasmesso insieme a quelli riguardanti le medesime indagini e non inserito in quello schedario, dove comunque nessuno lo avrebbe cercato visto che era noto a tutti che gli atti relativi alle stragi del 1992 erano tutti sistemati altrove.

E' chiaro allora che il raccoglitore "Fabius" fu formato per escludere gli atti in esso contenuti dall'archivio in cui venivano conservati tutti quelli relativi alla medesima indagine e per non renderli reperibili.

Dall'esame della documentazione così acquisita si è scoperto oggi che Maurizio Zerilli l'01/07/1994 aveva compilato non un vero e proprio verbale di sopralluogo ma una generica "annotazione di indagine".

In essa si legge: *"Il sottoscritto Maurizio Zerilli, ispettore della Polizia di Stato, in atto aggregato presso il gruppo investigativo Falcone e Borsellino, riferisce che nelle prime ore dei giorni 28, 29, 30 giugno corrente anno, unitamente ad altro personale di questo gruppo, ha effettuato dei sopralluoghi uno Scarantino Vincenzo, mirati all'individuazione di alcuni obiettivi.*

Preliminarmente si sottolinea che unitamente allo scrivente, presente a tutti i sopralluoghi era l'agente scelto Militello Domenico.

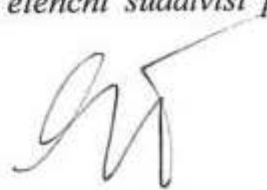
Lo Scarantino ha indicato il punto dove ha posteggiato l'auto in via Messina Marine, di fronte al civico 229/231, sul marciapiede lato mare, a circa 200 m dalla carrozzeria di Orofino Giuseppe.

Per quanto concerne piazza Leoni ha precisato di non essersi fermato, ma soltanto che ivi giunto gli era stato fatto cenno che era tutto a posto e che poteva allontanarsi.

Ha indicato ancora l'officina del fratello di Romano Giuseppe, in via Fichidindia civici 13 e 15.

Si segnala che l'abitazione del Romano, come dallo Scarantino indicato, è effettivamente ubicata nella stessa via al civico 11.

Per quanto concerne gli ulteriori punti indicati, si allegano elenchi suddivisi per soggetto.



- 1) *Elenco degli obiettivi segnalati relativamente a Carlo Greco.*
- 2) *Elenco degli obiettivi segnalati relativamente ad Aglieri Pietro.*
- 3) *Elenco degli obiettivi segnalati relativamente a Tinirello Lorenzo.*
- 4) *Elenco degli obiettivi segnalati relativamente all'avvocato Zarcone.*
- 5) *Elenco degli ulteriori obiettivi segnalati."*

Seguivano in allegato per ciascuno degli elenchi la descrizione dei luoghi definiti "obiettivi" nella predetta relazione di servizio.

Questa annotazione di indagine che non dà conto del sopralluogo presso la carrozzeria di Orofino e della sicura individuazione di essa da parte di Scarantino non era mai stata trasmessa al P.M. di Caltanissetta.

Ed è agevole capire perché.

Nello stesso raccoglitore era stato rinvenuto un altro atto investigativo apparentemente riconducibile alla documentazione già acquisita al fascicolo delle indagini preliminari del procedimento per la strage di Via D'Amelio, che ha ad oggetto "evasione delega d'indagini n. 2430/A/93 del 30/06/1994".

Si trattava di una delega che effettivamente i P.M. avevano trasmesso al Gruppo "Falcone-Borsellino" a seguito delle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino rese il 29/06/1994. Quindi dopo il suo arrivo Palermo e dopo che già aveva partecipato ai sopralluoghi con Zerilli, che doveva ritenersi già svolti unitamente al collega Militello alla luce di quanto egli stesso scriveva nel documento rinvenuto.

Dall'esame della documentazione prodotta dal Procuratore Generale, emerge che questa delega dei P.M. nisseni di allora, datata 30/06/1994, era stata evasa con la nota del Gruppo "Falcone-Borsellino" Cat.M. 1/92 Gr. Inv. "F - B" del 07/07/1994, sottoscritta da Arnaldo La Barbera e pervenuta a mani del P.M. lo stesso giorno alle ore 20,30, come da attestazione dallo stesso sottoscritto.

Questo atto è contenuto nel fascicolo formato all'epoca ed è così correttamente indicizzato. In questa nota si dà conto di vari accertamenti ma non si fa alcun cenno alle attività di sopralluogo di Scarantino.



Ma dentro il raccoglitore "Fabius" ne è stata trovata un'altra, del tutto simile in apparenza ma con delle significative differenze.

Anch'essa è catalogata con i riferimenti "Cat.M. 1/92 Gr. Inv. "F – B"" ma è datata 05/07/1994 e non risulta né firmata (sebbene vi sia il gruppo firma di La Barbera) né mai consegnata ai P.M.

Oltre alla differenza di data rispetto a quella consegnata questa nota contiene due punti, che nella nota trasmessa ai P.M. non sono stati inseriti e fanno riferimento ai sopralluoghi che erano stati effettuati da Scarantino. Si riportano di seguito:

"13) Effettivamente in questa via Sanfilippo ai civici 18-20, nello stesso stabile ove in sede di sopralluogo lo Scarantino ha indicato l'abitazione dell'amante di Tinnirello Lorenzo, classe 1960, è ubicato il "bar dei sogni". (Si allega relazione redatta dal personale dipendente).

14) Sono stati inoltre effettuati alcuni accertamenti sul territorio mirati alla localizzazione di alcuni dei punti indicati nell'interrogatorio nonché di altri obiettivi conosciuti dallo Scarantino. Si allega relazione di servizio a firma dell'ispettore Maurizio Zerilli, che ha effettuato, unitamente ad altro personale dipendente, i sopralluoghi con lo Scarantino"

E conseguentemente in questa nota datata 05/07/1994 vi sono anche elencati due allegati in più rispetto a quelli elencati nella nota datata 07/07/1994:

"37) Relazione inerente l'individuazione del "Bar dei sogni", sito in questa via Sanfilippo;

38) Annotazione di indagine redatta dall'ispettore Maurizio Zerilli con allegati elenchi obiettivi individuati sul territorio".

E' chiaro, pertanto, che nella nota come predisposta il 05/07/1994 doveva essere inserita anche l'annotazione di indagine che, in maniera a dire il vero assai generica, riferiva comunque il fatto che erano stati svolti sopralluoghi accompagnando Scarantino in alcuni luoghi di Palermo.

Ma il gruppo investigativo decise evidentemente di differire di qualche giorno l'inoltro della nota, di riscriverla, di sopprimere il riferimento a quei sopralluoghi e di



raccogliere questi atti che non dovevano essere fatti conoscere ai P.M. in un raccoglitore da mimetizzare in mezzo ad altri atti che non avevano nulla a che vedere con le indagini sulla strage.

E' lineare la spiegazione di una tale così precisa scelta.

La relazione predisposta (forse incautamente?) da Zerilli non dava atto della circostanza più importante per la verifica dell'attendibilità di Scarantino e cioè l'indicazione della strada percorsa per raggiungere la carrozzeria di Orofino e del luogo in cui sarebbe stata custodita e preparata l'autovettura; e non ne dava atto perché ciò non era evidentemente avvenuto.

Inoltre dall'annotazione emergeva che le indagini con Scarantino era state avviate prima e all'insaputa dei P.M. e senza alcuna delega da parte loro.

Vi si parlava di più sopralluoghi nei giorni 28, 29 e 30, quindi già nel giorno precedente e nel giorno stesso dell'interrogatorio e proseguite prima ancora che la delega (datata 30/06/1994) potesse essere ricevuta dagli operanti.

Una tale attestazione, giungendo nel fascicolo processuale, avrebbe prima o poi disvelato l'operazione di "preparazione" del collaboratore, già incerto e approssimativo in diverse indicazioni essenziali ai fini della ricostruzione della preparazione dell'attentato; si preferì pertanto diffondersi su altre notizie di contorno più facilmente riscontrabili.

E così è emerso che Zerilli, il quale ha sostanzialmente escluso di avere predisposto una relazione (*"non ricordo perché non abbiamo fatto la relazione"*) aveva invece fatto una pur generica annotazione per dare conto ai suoi superiori di quanto era accaduto, limitandosi ad attestare i dati e i luoghi indicati dallo Scarantino e adeguatamente individuabili e riscontrabili; poi del suo occultamento non poté che essere consapevole visto che aveva concorso alla predisposizione degli atti che formarono l'evasione di delega successivamente manomessa e che ebbe a partecipare attivamente nelle successive attività investigative del gruppo, avendo conoscenza degli atti che venivano formati e di quelli che venivano inoltrati ai P.M. e mantenendo il

riserbo sul fatto che di un atto a sua firma non si dette mai comunicazione ufficiale ad alcuno al di fuori del gruppo stesso.

A ciò si aggiunga che la Corte aveva disposto l'esame di Zerilli su questa circostanza; egli si ha esercitato le sue prerogative di imputato di reato connesso (in particolare nel procedimento a suo carico per il reato di falsa testimonianza, scaturito da quanto emerso nel giudizio di primo grado) e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sicchè ai fini della ricostruzione dei fatti allo stato la Corte non può valutare altro che le dichiarazioni da lui stesso sinora rese nel precedente grado di giudizio e in quelli precedenti nei quali è stato sentito.

A ciò si aggiunga per quanto attiene alla posizione dell'imputato Bò, principale collaboratore di La Barbera, che può certamente escludersi oramai che egli non si sia reso partecipe di questa fase della "preparazione" del falso collaboratore.

Egli ha sottoscritto una delle relazioni di servizio allegate alla nota del 07/07/1994 (presente anche nella versione del 05/07/1994) e ha collaborato all'evasione della delega del P.M. del 30/06/1994; il dato costituisce indizio univoco della sua consapevolezza dell'operazione di occultamento, volta a nascondere o comunque mimetizzare lo svolgimento dei sopralluoghi strumentali e in ogni caso rivelatori della scarsa attendibilità di Scarantino.

Né appare credibile che egli non fosse stato informato di tale operazione e che quindi potesse effettivamente avere in buona fede maturato il convincimento che i verbali di sopralluoghi fossero andati smarriti. Lo conferma il fatto che di verbali di sopralluoghi non ne furono formati e fu invece redatta un'annotazione che, ove messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e delle parti, avrebbe fornito elementi di grave sospetto sia sulle modalità di conduzione delle indagini sia sull'attendibilità di Scarantino.

Ai fini delle valutazioni da svolgere a suo carico in questo grado di giudizio non può che evidenziarsi sin d'ora che questo elemento concorre ad escludere l'evidenza della prova della sua estraneità rispetto alle condotte contestate, in quanto trattasi di operazioni funzionali a rendere credibili le accuse calunniose che stava rendendo Scarantino.

